Assessorato alle Attività Produttive, Sviluppo Economico e Piano Telematico Commissione Regionale per l'Artigianato

Prot. N. AIA/CRA/06/19001

Bologna, lì 5/10/00

Oggetto: Parere sull'attività d'installazione di canne fumarie in refrattario

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CP A di Rimini in data 14 ottobre 2005 prot. n. 28673 in merito all'oggetto, nella seduta del 20 settembre 2006 ha deciso quanto di seguito.

Per canna fumaria in refrattario s'intende una struttura idonea allo smaltimento nell'atmosfera dei gas combusti degli impianti di riscaldamento centralizzati alimentati a gasolio, gas metano, gpl, o carbone: per evitare il raffreddamento dei fumi e la formazione di condensa, le pareti interne vengono coibentate con materiale refrattario. La canna fumaria è costituita all'esterno da un manufatto in calcestruzzo alleggerito vibrocompresso, che ha funzione di camicia di contenimento, costituito da elementi prefabbricati monoblocco dotati di giunto maschio/femmina, e all'interno da un condotto refrattario antiacido, che costituisce il condotto di espulsione fumi.

Per la realizzazione della canna fumaria occorre montare i blocchi di camicia di rivestimento in calcestruzzo sigillandoli tra di loro. Poi si monta la piastra di sostegno dei refrattari sigillandola con malta di cemento ai blocchi montati in precedenza.

Alla quota prevista si posiziona il raccordo a T di 90° al quale andrà successivamente raccordata la tubazione suborizzontale proveniente dalla caldaia.

Sopra il raccordo a T 90° si posiziona l'elemento per il prelievo fumi con termometro, obbligatorio per camini collegati a caldaie con potenzialità maggiore di 35 KW.

Si prosegue quindi via via con il montaggio dei vari elementi in refrattario e della camicia di rivestimento. Sopra il manicotto di protezione in acciaio inox va installata la piastra superiore di chiusura. Si monta infine il comignolo, sigillando con malta di cemento il primo anello dello stesso alla piastra di chiusura montata in precedenza.

In conclusione, è di tutta evidenza che trattasi di un'attività che per tipologia di manualità e di materiali impiegati rientra nell'edilizia, e che viene posta in opera con modalità e competenze che possono sfuggire ad un tecnico impiantista.

Ciononostante, rimane invalicabile quanto giustamente osservato nel quesito, ossia che a norma dell'art. I comma V del D.P.R. 6/12/1991 n. 447 di attuazione della legge n. 46/90, rientrano nella dizione di impianto a gas anche "le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione", e pertanto è prescritto che anche tali costruzioni necessitino della dichiarazione di conformità.

Tale contraddizione va risolta ammettendo che la canna fumaria installata dall'impresa edile, vada poi obbligatoriamente sottoposta al controllo e verifica di un tecnico impiantista, il quale in virtù del controllo operato dovrà rilasciare sotto la sua responsabilità la dichiarazione di conformità.

L'impresa edile ben può munirsi di un ufficio tecnico interno preposto all'impiantistica.

L'art. 7 comma II del D.P.R. 6/12/1991 n. 447 infatti prevede che:

"La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica".

Altrimenti si rende necessario il ricorso ad un'impresa impiantistica esterna. Tale suddivisione di compiti crea senz'altro un onere maggiore per l'impresa edile che dovrà accollarsi le prestazioni di un impiantista, ma trattasi dell'assolvimento una precisa normativa.

Sul piano teorico la diversità tra un soggetto che materialmente pone in opera e un soggetto certificante è ammessa anche dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che all'art. 111 comma II, seppure a proposito del collaudo statico e non della dichiarazione di conformità, afferma:

"Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia".

Nulla osta ovviamente a che l'impresa impiantista esterna collabori fattivamente con l'impresa edile in sede di progettazione o installazione materiale della canna fumaria.

L'impiantista competente al rilascio della dichiarazione di conformità parrebbe concettualmente quello abilitato per la lettera C) dell'art.1 legge 46/90, ossia per gli impianti di riscaldamento, come giustamente osservato nel quesito, ma nel caso di impianti di riscaldamento a gas è difficilmente scavalcabile la sopra citata dizione letterale dell'art. 1 comma V del D.P.R. 6/12/1991 n. 447.

Per cui si ritiene suddivisibile la competenza tra l'impiantista abilitato per la lettera E) dell'art. 1 legge 46/90 nel caso di impianto a gas, e l'impiantista abilitato per la lettera C) nei casi residuali si trattasse di impianto alimentato a gasolio o carbone.

Il Presidente della CRA Glauco Cavassini

CAMERA DI COMMERCIO COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO DI RIMINI

Nella seduta del 3 ottobre c.m. questa Commissione ha esaminato la domanda di aggiunta attività di "installazione di canne fumarie in refrattario" con contestuale richiesta di riconoscimento dei requisiti professionali per gli impianti di cui alle lettere C ed E dell'articolo l della Legge 46/90 in capo al titolare.

Trattasi di impresa che opera nel campo delle costruzioni edili, che, avendo terminato la costruzione di un certo numero di appartamenti, si è vista respinta la richiesta rivolta all'ente erogatore del gas di rilascio dei contatori, in quanto le canne fumarie non sono state comprese nelle dichiarazioni di conformità. A giudizio della società gas Rimini, infatti, gli impianti per lo scarico dei :fumi fanno comunque parte degli impianti di cui all'articolo l lettera E (impianti per il gas), come si evincerebbe dall'articolo l comma 5 del DPR N. 447/91 (regolamento di attuazione della L. 46/90) laddove nel descrivere tali impianti si comprendono "... le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione...".

In effetti si comprende che, nel caso di specie, il problema dipende dai rapporti tra il costruttore e l'impiantista idraulico, il quale ultimo non è disposto a fare una dichiarazione di conformità per una parte dell'impianto non realizzato e dal momento che in passato non l'ha mai dovuta fare: solo da qualche settimana la società gas Rimini chiede le conformità anche per la canne fumarie in refrattario. E' prevedibile che per il futuro l'impresa si troverà un impiantista disposto a fare le dichiarazioni anche per questa opera. Ma la questione è comunque di immediato interesse, perché se pare condivisibile che la canna fumaria sia comunque parte di impianto soggetto alla Legge 46/90 (a giudizio della scrivente Commissione trattasi della parte terminale dell'impianto di riscaldamento, di cui all'articolo l lettera C piuttosto che di una parte dell'impianto del gas lettera E), ; è del tutto evidente che le canne in refrattario siano sempre state realizzate da imprese edili; si tratta di blocchi preformati, impilati ed uniti insieme con procedure e materiali tipici delle imprese di edilizia.

Per superare il problema questa Commissione ha riflettuto sulla possibilità di concedere abitazioni limitate alle attività in argomento, ma non ha ritenuto di poter superare le indicazioni contenute nella circolare ministeriale 3439/c del 27/3/98 del Ministero per le attività produttive, la quale prescrive che "possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'articolo l purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.". Conclusivamente, ritenendo comunque giusto che l'installatore dell'impianto termoidraulico effettui un controllo sul corretto funzionamento della canna fumaria, ha deciso di non riconoscere alcuna abilitazione al titolare dell'impresa edile e di non aggiungere l'attività di "installazione di canne fumarie in refrattario" a quella di "costruzioni edili". Si è sentita, tuttavia, la necessità di interpellare codesta onorevole Commissione affinché esprima il proprio competente parere sulla questione, nell'ottica di raggiungere un comportamento che sia il più possibile omogeneo in tutta la regione.